Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 24 gennaio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c.c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. **937.**

Modificazioni allo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1966, n. 592, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina);

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la deliberazione n. 13 del 30 ottobre 1972 del consiglio generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina), con la quale si è provveduto alla modifica degli articoli 7, 15 e 18 dello statuto;

Vista la nota del presidente della regione Lazio n. 12952 del 18 settembre 1973;

Vista la deliberazione n. 564 del 22 maggio 1973 della giunta regionale del Lazio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 7, 15 e 18 dello statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina) nei termini indicati dalla deliberazione n. 13 del 30 ottobre 1972 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1973, n. **938.**

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 1.490.000.000 l'immobile costituito da un compendio edilizio di quattro piani più un piano cantinato, un piano parzialmente interrato, un piano terreno e un piano servizi ad uso uffici e supermercato, sito in Roma, viale Beethoven, 48, di proprietà della « Elena immobiliare S.p.a. » come da rogito per dott. Ottorino D'Andrea, coadiutore temporaneo del notaio dott. Guido Schillaci Ventura, rep. n. 558176 del 29 maggio 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **939.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione stenografica magistrale italiana « Gabelsberger-Noë », con sede in Milano.

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione stenografica magistrale italiana « Gabelsberger-Noë », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **940.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rita da Cascia, in Pogliano Milanese.

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 5 novembre 1971, integrato con dichiarazione del 12 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rita da Cascia, in Pogliano Milanese (Milano). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **941**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale di Giulianova.

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale di Giulianova (Teramo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1973.

Modifiche alla rete consolare di 2ª categoria in Spagna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di ristrutturare la rete consolare di 2ª categoria in Spagna;

Decreta:

Art. 1.

I vice consolati di 2ª categoria in Huelva e Oviedo sono soppressi.

Art. 2.

Le agenzie consolari di 2ª categoria in Gijon, Melilla, San Feliù de Guixols e Gerona sono soppresse.

Art. 3.

E' istituito in Gijon un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bilbao e con la seguente circoscrizione territoriale: Oviedo ed il porto di El Musel.

Art. 4.

E' istituito in Gerona un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Barcellona e con la seguente circoscrizione territoriale: Gerona e San Feliù de Guixols.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1973

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* **1973**
Registro n. 381, *foglio n.* 152

(477)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973-74 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1973, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1973-74;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1973, con il quale sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1973, con il quale è stato assegnato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1973-74, un contributo straordinario di lire 60 miliardi a carico dell'I.N.P.S. (Gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione), a norma dell'art. 62, lettera *a*), della citata legge 29 aprile 1949, n. 264;

Considerata l'opportunità di integrare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa rivelatisi inadeguati in relazione ad esigenze manifestatesi dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nonchè la necessità di assegnare le maggiori entrate accertate tenendo presenti i criteri di ripartizione stabiliti dall'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, integrando lo stanziamento del capitolo di spesa relativo ai contributi spettanti alle regioni a statuto ordinario e gli stanziamenti concernenti gli interventi dello Stato nelle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 478, che prevede il finanziamento a carico del F.A.P.L. dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Vista la legge 8 novembre 1973, n. 736, che prevede la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento elencati dalle norme del Fondo sociale europeo, nonchè la concessione di contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 868, che converte in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Considerata la necessità di modificare, conseguentemente, la denominazione dei capitoli di spesa del F.A.P.L. istituiti per l'attuazione delle norme di cui al decreto-legge n. 658 prima citato, adeguandola al nuovo dispositivo di legge;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1973-74, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I. — ENTRATE

Cap. 5211. — *Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264)* . . . L. 60.000.000.000

In diminuzione:

PARTE II. — SPESE

Cap. 5122. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali » 200.000.000

Totale delle disponibilità . . . L. 60.200.000.000

In aumento:

PARTE II. — SPESE

Cap. 1032. — Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478) . . . L. 1.900.000.000

Cap. 5121 — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento . . . . » 600.000.000

Cap. 5123. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti » 1.200.000.000

Cap. 5134. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736) . . . . » 11.500.000.000

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . . . . » 600.000.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n 424) . . . . » 6.700.000.000

Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori - capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali ecc. . . L. 360.500.000

Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) . . . . » 300.000.000

Cap. 5201. — *Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto* . . . . » 37.039.500.000

Totale aumento delle spese . . . L. 60.200.000.000

Art. 2.

La denominazione del capitolo 5132 viene sostituita con la seguente:

« Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modifiche nella legge 27 dicembre 1973, n. 868) ».

La denominazione del capitolo 5133 viene sostituita dalla seguente:

« Contributi a favore delle regioni Campania, Puglia e Sardegna per l'istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni colpiti dalla infezione colerica nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito con modifiche nella legge 27 dicembre 1973, n. 868) ».

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(367)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare quanto disposto dall'art. 10 per l'erogazione di una sovvenzione alla produzione di grano duro;

Attesa la necessità di emanare in tempo utile le norme intese ad assicurare l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1973-74.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le domande devono essere prodotte entro e non oltre il 28 febbraio 1974, in duplice esemplare al comune nel quale è situata l'azienda che provvederà a rimettere l'originale all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e ad affiggerne copia nell'albo comunale.

Nella denuncia vanno precisati la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione provvederanno al controllo delle denunce di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(496)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 ottobre 1973.
Proroga della gestione commissariale della provincia di Avellino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 18 luglio 1973 è stato disposto lo scioglimento del consiglio provinciale di Avellino e l'amministrazione provvisoria della provincia, fino all'insediamento degli organi ordinari, affidato ad una commissione straordinaria composta dal primo dirigente vice prefetto ispettore dott. Raffaele Sbrescia, presidente, e dai dottori Benedetto Fusco e Severino Freda, componenti.

Lo scioglimento poneva termine a un lungo periodo di paralisi dell'amministrazione ordinaria, culminata nella mancata approvazione del bilancio 1973, circostanza, quest'ultima, che determinava la nomina del commissario per l'approvazione del bilancio e la successiva sospensione cui faceva seguito lo scioglimento.

La commissione, dal giorno stesso del suo insediamento, ha dovuto affrontare numerosi e complessi problemi e predisporre un programma di lavoro per ciascuno dei tre settori corrispondenti ai compiti istituzionali dell'ente provincia.

In questo breve arco di tempo, la commissione si è trovata di fronte a situazioni di estrema delicatezza come ad esempio lo sciopero dei dipendenti dell'ospedale psichiatrico Materdomini, sciopero che si protraeva da vari mesi con conseguenze sul piano igienico-sanitario che è facile immaginare.

Peraltro, il medico provinciale di Salerno, nella cui circoscrizione è ubicato l'ospedale innanzi detto, aveva revocato l'autorizzazione al privato-gestore dell'ente suddetto per cui l'amministrazione provinciale è stata costretta ad assumere la gestione diretta del più volte citato ente.

Allo stato, la commissione, nel mentre, da una parte, sta accelerando i tempi per la realizzazione del nuovo ospedale psichiatrico che dovrà sorgere nell'ambito di questa provincia e precisamente nel comune di Grottaminarda, sta procedendo alla ristrutturazione dell'ospedale Materdomini, che ospita circa mille ricoverati di cui quasi ottocento della sola provincia irpina, per assicurare ai malati di mente ivi ospitati, un trattamento terapeutico secondo le più moderne tecniche nel campo della psichiatria, oltre che condizioni di vita più umana per questa categoria già tanto derelitta.

Nel campo dei lavori pubblici la commissione in parola, ha in corso un programma di opere da realizzare dell'ordine di circa due miliardi, ed è in corso il potenziamento degli uffici tecnici, in particolare, per adeguarne le strutture alle accresciute esigenze di lavoro.

La realizzazione di tale programma è di vitale interesse per la provincia perchè mira a rendere pienamente efficiente la rete stradale provinciale che è di oltre mille chilometri e che si snoda attraverso il territorio della provincia su terreno, prevalentemente, argilloso e quindi soggetto a continue frane e smottamenti.

Infine, nel campo dell'assistenza all'infanzia, la commissione ha ripreso un progetto impostato tre anni orsono, in occasione di altra gestione commissariale che si verificò nel 1970 ma che la breve durata della stessa non consentì di portare a compimento. Trattasi della costruzione dell'istituto per l'infanzia che dovrà sostituire il vetusto, fatiscente, brefotrofio ove, attualmente, sono ospitati circa 80 bambini affidati alle cure della Provincia.

In quella occasione, il commissario del tempo, attualmente presidente della commissione straordinaria, fece appello alla sensibilità di alcune famiglie avellinese per ottenere in donazione il suolo occorrente alla realizzazione dell'opera e, contestualmente, aprì una sottoscrizione allo stesso scopo.

In questo primo periodo di gestione è stato predisposto il progetto di costruzione da parte dell'ufficio tecnico provinciale e altresì ottenuta la promessa di finanziamento dell'opera la cui costruzione potrà avere inizio entro il gennaio del prossimo 1974.

In tal modo il problema dell'assistenza all'infanzia abbandonata verrà risolto in maniera radicale e definitiva.

L'attività della commissione straordinaria è intensa e proficua sul piano dell'interesse generale della provincia come ampiamente dimostrano i concreti fatti surriferiti.

Da quanto innanzi emerge altresì la necessità di prorogare la gestione in atto ai sensi degli articoli 323 del testo unico n. 148 del 1915, 103 del regio decreto n. 2839 del 1923 e del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, cosa a cui è stato provveduto con decreto, in data odierna, unito alla presente relazione.

Avellino, addì 2 ottobre 1973

Il prefetto: LAMORGESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 18 luglio 1973, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio provinciale di Avellino e nominata una commissione straordinaria composta dal primo dirigente, vice prefetto ispettore dott. Raffaele Sbrescia, presidente, e dai dottori Benedetto Fusco e Severino Freda, membri, funzionari di questa prefettura;

Considerato che il 4 ottobre 1973 scade il termine di durata della gestione straordinaria previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa che precede il presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria dell'amministrazione provinciale di Avellino è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissione straordinaria, sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitile col decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1973.

Avellino, addì 2 ottobre 1973

Il prefetto: LAMORGESE

(423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di biochimica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di biochimica veterinaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(518)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(543)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di diritto romano e di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le cattedre raddoppiate di diritto romano e di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(569)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, con decreto ministeriale 20 giugno 1973, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Esposito Angelo, finanziere di mare, il 16 agosto 1969 in Isola delle Femmine (Palermo). — Non esitava a tuffarsi unitamente ad altri animosi, fra i flutti del mare in burrasca per soccorrere alcune persone, in procinto di annegare, contribuendo validamente a trarle tutte salve alla riva.

Gemma Vito, carabiniere, il 16 agosto 1969 in Isola delle Femmine (Palermo). — Non esitava a tuffarsi unitamente ad altri animosi, fra i flutti del mare in burrasca per soccorrere alcune persone, in procinto di annegare, contribuendo validamente a trarle tutte salve alla riva.

Sicurella Vincenzo, guardia di pubblica sicurezza, il 16 agosto 1969 in Isola delle Femmine (Palermo). — Non esitava a tuffarsi unitamente ad altri animosi, fra i flutti del mare in burrasca per soccorrere alcune persone, in procinto di annegare, contribuendo validamente a trarle tutte salve alla riva.

Favaloro Salvatore, il 16 agosto 1969 in Isola delle Femmine (Palermo). — Non esitava a tuffarsi unitamente ad altri animosi, fra i flutti del mare in burrasca per soccorrere alcune persone, in procinto di annegare, contribuendo validamente a trarle tutte salve alla riva.

Olcelli Giovanni, aviere, l'8 febbraio 1971 in Lodi (Milano). — Si tuffava generosamente nelle gelide acque di una roggia, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un uomo in procinto di annegare.

Cambaroto Francesco, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Cammaroto Natale, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Costantino Paolo, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Costantino Pietro, nato il 29 settembre 1920, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Costantino Pietro, nato il 18 gennaio 1930, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Cucinotta Biagio, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Di Blasi Letterio, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Giorgianni Antonino, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Macrì Antonino, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Merlino Antonino, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Miduri Sostine, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Settineri Antonino, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento.

Pellegrino Pietro, il 16 agosto 1971 in Messina, località Camaro Superiore. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in una zona boschiva e che stava per lambire una polveriera, si prodigava, unitamente ad altri generosi, nelle rischiose operazioni di spegnimento, rimanendo ustionato.

Consagra Carmelo, il 27 settembre 1971 in Porto Empedocle (Agrigento). — In occasione di un violento nubifragio, accorreva in aiuto di una donna, travolta dalle acque alluvionali miste a detriti, riuscendo a trarla in salvo.

(451)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° gennaio 1973 al 31 marzo 1973, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69)

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	3.056	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	3.619	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	9.463	2.294	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	675	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	1.381	1.275	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% . .	1.944	1.781	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa. non contenenti amido o fecola	2.506	2.294	—
	17.04-414	bb. altri	3.744	2.294	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% . .	3.044	2.800	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% . .	3.500	3.313	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% . .	3.956	3.819	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% . .	4.381	4.331	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	4.838	4.838	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	7.669	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . .	8.550	1.275	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . .	9.369	2.038	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . .	8.544	3.056	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	6.944	4.075	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	3.056	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .	3.819	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	5.094	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte . . .	2.906	1.275	—

ONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
		Zucchero	Farina
o, di materie grasse provenienti			
a 3% e inferiore a 7% .	9.263	1.019	—
a 7% .	13.563	1.019	—
ioccolata, anche ripieni; prodotti a succedanei fabbricati a partire da ello zucchero, contenenti cacao:			
ntenenti, in peso, meno di 5% di lo zucchero invertito calcolato in	8.156	zero	—
ontenenti, in peso, meno di 1,5% provenienti dal latte e aventi te- ccarosio (compreso lo zucchero in- saccarosio):			
.	2.294	2.294	—
e a 50% . . .	2.800	2.800	—
eso, di materie grasse provenienti			
re a 1,5% e inferiore a 3% . .	6.744	2.800	—
re a 3% e inferiore a 4,5% . .	8.538	2.800	—
re a 4,5% e inferiore a 6% . .	10.431	2.550	—
re a 6%	12.581	2.550	—
ntenenti, in peso, meno di 1,5% di nienti dal latte:			
diati di contenuto netto inferiore	11.931	513	—
. . . . .	11.931	—	—
so, di materie grasse provenienti			
a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
mediati di contenuto netto infe- 500 g	8.281	2.550	—
. . . .	8.281	—	—
inferiore a 26%:			
mediati di contenuto netto infe- 500 g	30.981	—	—
. . . .			
per la fabbricazione della ciocco- otti di cioccolata, dette « chocolate aventi tenore, in peso, di materie nenti dal latte superiore a 6,5% ed 1%, aventi tenore, in peso, di ca- a 6,5% ed inferiore a 15% e aven- peso, di saccarosio (compreso lo rtito calcolato in saccarosio) supe- ed inferiore a 60%, presentato in ri	14.988	2.800	—
. . . .	30.981	—	—
a 26%:			
mediati di contenuto netto infe- 500 g	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
.		—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	4.381	—	—
	19.01-005	B. altri	3.569	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	5.256	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	713	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	3.006	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	4.788	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.425	—	—
	19.02-035	2. altre	3.844	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.663	—	—
	19.02-045	2. altre	2.275	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	3.044	—	—
	19.02-055	2. altre	2.050	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.706	—	—
	19.02-065	2. altre	5.038	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	463	—	—
	19.02-075	2. altre	5.038	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	638	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	7.500	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	12.800	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	5.350	—	—
		B altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	5.350	—	—
	19.03-905	II. non nominate	5.113	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	638	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	5.488	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	9.813	—	—
	19.05-900	C. altri	7.244	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	2.175	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	4.306	—	4.956
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	4.788	—	6.194
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	11.688	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	2.138	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	3.794	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	3.756	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	4.156	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	4.550	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	2.544	2.550	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	4.581	4.588	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.594	—	2.063
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.869	1.275	—
	19.08-214	2. altri	12.956	1.275	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.381	1.781	—
	19.08-221	2. altri	13.469	1.781	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	4.144	2.550	—
	19.08-227	2. altri	14.231	2.550	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.794	—	3.613
	19.08-234	2. altri	15.406	—	3.613
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.556	763	—
	19.08-241	2. altri	13.644	763	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	4.831	2.038	—
	19.08-247	2. altri	16.588	1.781	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	3.994	—	5.163
	19.08-254	2. altri	10.719	—	5.163
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	4.356	763	—
	19.08-261	2. altri	13.931	513	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.788	—	6.194
	19.08-267	b. altri	4.900	513	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	3.075	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	5.500	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a. secchi	zero	—	—
	21.06-155	b. altri	zero	—	—
21.07		Preparazione alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	2.575	—	—
	21.07-104	II riso	9.813	—	—
	21.07-107	III. altri	5.575	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	2.113	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a. cotte	1.313	—	—
	21.07-207	b. altre	3.713	—	—
		C gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	2.906	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . .	9.263	—	—
	21.07-350	b. uguale o superiore a 7%	13.563	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	14.688	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5% . . .	32.263	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.306	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4% .	3.944	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	28.681	—	—
		II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21 07-451	1. inferiore a 40%	16.319	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55% .	23.663	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70% .	30.188	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	43.238	—	—
	21.07-458	b. uguale o superiore a 1,5%	35.850	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	21.506	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	1.594	—	—
	21.07-803	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	2.394	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45%	3.194	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	713	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	2.106	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	2.906	—	—
	21.07-808	cc. uguale o superiore a 45%	3.700	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	1.275	—	—
		2. aventi tenore, in peso di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	2.869	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	3.669	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45%	4.269	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	2.294	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	3.888	—	—
	21.07-815	bb. uguale o superiore a 32%	4.488	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	4.075	—	—
	21.07-817	2. altre	4.875	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	4.838	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	7.169	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	8.769	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	9.563	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45%	10.363	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	7.881	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	9.275	—	—
	21.07-825	bb. uguale o superiore a 32% . . .	10.075	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.444	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	10.038	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32% . .	10.638	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.463	—	—
	21.07-830	2. altre	10.856	—	—
	21.07-831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	10.988	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	14.338	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	15.938	—	—
	21.07-834	bb. uguale o superiore a 32%	16.731	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	15.050	—	—
	21.07-836	2. altre	16.444	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	15.613	—	—
	21.07-838	2. altre	17.006	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	16.631	—	—
	21.07-840	2. altre	17.231	—	—
	21.07-841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	17.394	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	21.506	—	—
	21.07-843	2 altre	23.106	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	22.219	—	—
	21.07-845	2. altre	23.250	—	—
	21.07-846	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	22.781	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	32.263	—	—
	21.07-848	2. altre	32.663	—	—
	21.07-849	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	32.775	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	42.038	—	—
	21.07-851	2. altre	43.631	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	43.056	—	—
	21.07-853	2. altre	44.250	—	—
	21.07-854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	44.331	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	64.738	—	—
	21.07-856	2. altre	65.650	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	65.756	—	—
	21.07-858	2. altre	65.763	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	83.231	—	—
	21.07-860	b. altre	83.744	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	100.888	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	1.813	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	2.663	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	5.169	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04.710	II. mannite	zero	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	581	—	—
	29.04-750	2. altra	zero	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	831	—	—
	29.04-790	2. altra	zero	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	638	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	163	18	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	319	18	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso .	513	18	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	638	18	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	319	20	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	444	20	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	544	20	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	638	20	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. per 100 kg
Farina di grano tenero . » per 100 »
Farina di segala . . . . » per 100 »

(193)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	671 —	671 —	671 —	671 —	—	671 —	705 —	671 —	671 —	671 —
Dollaro canadese	675,75	675,50	670 —	675,75	—	675 —	711 —	675,75	675,50	675,50
Franco svizzero	195,95	195,95	197 —	195,95	—	195,90	206 —	195,95	195,95	195,95
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	129 —	129 —	123,80	129 —	—	129,05	131 —	129 —	129 —	129 —
Lira sterlina	1454,30	1454,30	1460 —	1454,30	—	1454,30	1530 —	1454,30	1454,30	1454,30
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese	24,40	24,40	24,80	24,40	—	24,40	26 —	24,40	24,40	24,40
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 21 gennaio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,125
» 5 % (Ricostruzione)	99,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,100
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	95,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	92,400
» 5,50 % » » 1969-84	93,825
» 6 % » » 1970-85	97,125
» 6 % » » 1971-86	96,725
» 6 % » » 1972-87	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,600
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,950
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	670,50
Dollaro canadese	675,225
Franco svizzero	196,175
Corona danese	—
Corona norvegese	—
Corona svedese	—
Fiorino olandese	—
Franco belga	—
Franco francese	129,95
Lira sterlina	1454,40
Marco germanico	—
Scellino austriaco	—
Escudo portoghese	24,45
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	—

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/8660 del 15 luglio 1928, con il quale il cognome del sig. Ernesto Daneu, nato a Trieste il 22 luglio 1903 e qui residente in Contovello 258, venne ridotto in forma italiana di « Daneo », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Stoka ed al figlio Aldo;

Vista la domanda di data 12 dicembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/8660 del 15 luglio 1928 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante è restituito nella forma originaria di « Daneu ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Daneo », acquisito dalla moglie del predetto, sig.ra Stoka Francesca, nata a Trieste il 19 agosto 1906, a seguito del matrimonio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 10 gennaio 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(465)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande al concorso, per soli titoli, a ottocento posti di preside

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 5 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 42, foglio n. 114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 4 luglio 1973, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a ottocento posti di preside nelle scuole medie, con scadenza del termine di presentazione delle domande al 3 settembre 1973;

Considerato che la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esame, a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1969 non è stata ancora formalmente definita ed è subordinata alla approvazione degli organi di controllo;

Considerato altresì che al concorso, per soli titoli, indetto con il decreto ministeriale 5 aprile 1972 possano partecipare tutti i professori inclusi nella graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esame, che non si trovino in posizione utile per ottenere la nomina nel limite dei posti messi a concorso;

Considerato, inoltre, che, dall'esame delle domande finora pervenute, è stato accertato che numerosi concorrenti inclusi nella graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esame, non hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, per soli titoli, e che alcune domande sono pervenute tardivamente;

Considerato, infine, che alla data del 3 settembre 1973 numerosi docenti non avevano la possibilità di conoscere la loro esatta collocazione nella graduatoria del concorso, per titoli ed esame, anche perchè il termine suddetto scadeva nei giorni immediatamente successivi al periodo di congedo ordinario, che normalmente viene a coincidere, per il personale insegnante, con il mese di agosto;

Ritenuta pertanto l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande al concorso, per soli titoli, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1972, sia nell'interesse dell'Amministrazione, al fine di ricevere le domande dal maggior numero di aspiranti, i quali, espletato il concorso, possono ricoprire le numerose sedi ancora affidate a presidi incaricati, sia per ragione di equità nei confronti di coloro che non hanno avuto la possibilità di conoscere tempestivamente la loro posizione nella graduatoria di merito del più volte citato concorso per titoli ed esame;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per soli titoli, a ottocento posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1972, di cui alle premesse, sono riaperti per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1973
Registro n. 95, *foglio n.* 89

(466)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente e nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nel Veneto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 2, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 29 marzo 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Veneto;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1973, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Corrado Castellucci, presidente della suddetta commissione, è cessato dal servizio per collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto funzionario quale presidente della commissione suindicata, con il dott. Antonio Carillo, membro della commissione medesima;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto dott. Antonio Carillo quale membro della commissione di cui trattasi con il dott. Filippo Maria Piccolo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Carillo, ispettore generale, membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di collocatore in prova da destinare alle sezioni comunali e frazionali aventi sede nel Veneto, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1973, è nominato presidente della commissione esaminatrice stessa in sostituzione del dott. Corrado Castellucci.

Art. 2.

Il dott. Filippo Maria Piccolo, direttore capo, è nominato membro della commissione di cui all'art. 1, in sostituzione del dott. Antonio Carillo nominato presidente della commissione medesima.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 293

(303)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Biagini prof. Carissimo, n. 1, direttore dell'istituto di radiologia presso l'Università di Roma;

Amici prof. Francesco, n. 8, primario dell'ospedale civile Umberto I di Ancona;

Bianchini prof. Gregorio, n. 41, primario dell'ospedale S. Sebastiano M. di Frascati;

Passeri prof. Alberto, n. 336, primario dell'ospedale civile di Genova.

Segretario:

Macciotta dott.ssa Giovanna, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 17 dicembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 900.000 (novecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 277

(469)

Modifica degli elenchi dei primari di cardiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 15 aprile 1972, 23 settembre 1972 e 27 gennaio 1973 che predispongono gli elenchi dei primari di cardiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1972, 14 ottobre 1972 e 10 marzo 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentata istanza pervenuta dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 15 aprile 1972, 23 settembre 1972 e 27 gennaio 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di cardiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 15 aprile 1972, 23 settembre 1972 e 27 gennaio 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
240. Petrella Antonio	Teramo - 4 dicembre 1931			si				
346. Paoletti Guido	Trieste - 17 luglio 1928						si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di cardiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 15 aprile 1972, 23 settembre 1972 e 27 gennaio 1973 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
348. Passione Antonio	Foggia - 15 ottobre 1931						si	

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(87)

Modifica degli elenchi dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972, 27 gennaio 1973, 5 settembre 1973 e 20 novembre 1973 che predispongono gli elenchi dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972, 27 gennaio 1973, 5 settembre 1973 e 20 novembre 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
487. Della Torre Mario	Campobasso - 25 giugno 1928			si				
488. Perroni Giovambattista . . .	Reggio Calabria - 28 novembre 1920		si					

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di medicina generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972, 27 gennaio 1973, 5 settembre 1973 e 20 novembre 1973 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1729. Bucci Aldo	Venafro - 6 maggio 1926							si
1730. Nyffenegger Giovanni	Pinerolo - 3 giugno 1927							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: Gui

(86)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Lucca n. 1097 del 4 marzo 1972, relativo al bando di concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in quella provincia alla data del 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Viste le designazioni pervenute dalla prefettura, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1971, è così costituita:

Presidente:

Viscusi dott. Angelo, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Lucca.

Componenti:

Buonanno dott. Giorgio, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Lucca;

D'Avino dott. Aldo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità dirigente l'ufficio di Pisa;

Pagni prof. dott. Giovanni, primario medico dell'ospedale di Seravezza, scelto in terna proposta dall'ordine dei medici;

Pedetta prof. dott. Giampaolo, primario chirurgo dell'ospedale di Pietrasanta;

Carraro dott. Gian Antonio, medico condotto di Monte S. Quirico.

Segretario:

Guida dott.ssa Angela Maria, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lucca.

La commissione giudicatrice che avrà sede in Lucca, presso l'ufficio del medico provinciale, inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento sarà inoltre pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Lucca e dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Lucca è incaricato di curare la pubblicità dell'atto.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(338)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 324 del 20 gennaio 1973, modificato con decreto n. 3208 del 18 giugno 1973, relativo al bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1972;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1972 è così costituita:

Presidente:

Bellini dott. Vito, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Rossano dott. Dario, direttore di sezione del Ministero dell'interno, prefettura di Latina;

Cocchini dott. Claudio, funzionario medico della regione Lazio, medico provinciale superiore;

Chiota prof. Giuseppe, primario ostetrico di ruolo dell'ospedale civile di Latina;

Pandozi dott. Silvano, specialista in ostetricia;

Spaziani Oresta, ostetrica condotta del comune di Terracina.

Segretario:

Larenza dott. Gennaro, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 31 dicembre 1973

Il medico provinciale: REALMUTO

(304)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1973, n. **55.**

Calendario per l'esercizio venatorio nella regione Lombardia.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1974 e per tutta la stagione venatoria 1974-75 l'esercizio della caccia, nel territorio della regione Lombardia, è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

La caccia alla selvaggina stanziale, alla migratoria ed a quella non protetta nel territorio della regione Lombardia è consentita dalla terza domenica di settembre all'otto dicembre per due giorni settimanali nelle giornate di mercoledì e sabato o domenica a scelta del cacciatore, salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia al cervo è consentita dal 1° novembre; la caccia al capriolo si chiude il 1° novembre e quella agli altri ungulati ed alla selvaggina stanziale protetta si chiude la seconda domenica di novembre;

b) la caccia da appostamenti temporanei, anche con lo uso di richiami vivi e di zimbelli, è consentita soltanto ad alaudidi e motacillidi dal 1° ottobre alla seconda domenica di novembre, pure negli altri giorni settimanali, con esclusione della zona faunistica delle Alpi e del venerdì, giornata di silenzio;

c) la caccia in forma vagante è altresì consentita nei giorni di mercoledì e sabato o domenica nelle paludi, stagni, stoppie di riso, laghi e corsi di fiumi sino a 25 metri dalla battigia:

fino al 28 febbraio, alla folaga e al germano;

fino al 31 marzo, anche con l'uso del cane, agli altri palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia;

d) la caccia da appostamenti fissi alle specie di cui alla lettera *c*) e negli stessi periodi di tempo è altresì consentita tutti i giorni della settimana, con esclusione del venerdì.

La caccia in qualsiasi forma dopo il 1° gennaio è vietata ad ogni altra specie di selvaggina migratoria.

Art. 3.

La caccia alla migratoria da appostamenti fissi anche con l'uso di richiami vivi e di zimbelli è consentita dall'ultima domenica di agosto sino all'otto dicembre, con esclusione del venerdì, giornata di silenzio, nei modi e nei limiti previsti dalla legge regionale sull'esercizio della caccia.

Art. 4.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono permessi nei trenta giorni precedenti, ai sensi della presente legge, la apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta nei giorni e nelle località indicati dal comitato provinciale della caccia.

Art. 5.

Sono vietati la caccia al beccaccino da qualsiasi tipo di appostamento, la caccia d'aspetto alla beccaccia nonchè l'uso della carabina calibro 22, della spingarda e dei fucili di calibro superiore al 12.

Art. 6.

Le riserve di caccia sono assoggettate al rispetto delle norme contenute nella presente legge.

Art. 7.

E' vietata qualsiasi forma di caccia quando il terreno è anche parzialmente coperto di neve.

Art. 8.

I comitati provinciali della caccia possono consentire:

1) la caccia da appostamenti temporanei, alla migratoria non indicata dall'art. 2, lettera *b*), esclusa la zona faunistica delle Alpi, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e la seconda domenica di novembre, anche negli altri giorni della settimana, con esclusione del venerdì;

2) la caccia in forma vagante dal 1° ottobre alla seconda domenica di novembre e sempre con l'esclusione del venerdì:

alla migratoria senza l'uso del cane ed alla beccaccia con l'uso del cane nelle zone espressamente indicate dal comitato provinciale della caccia medesimo;

ai palmipedi e trampolieri limitatamente alle località indicate dall'art. 2, comma *c*);

3) la caccia al fagiano, con esclusione della zona faunistica delle Alpi, fino al primo gennaio nei giorni e nei modi indicati dall'art. 2;

4) la caccia alla cesena, al tordo sassello ed allo storno, soltanto da appostamenti fissi anche con l'uso di richiami vivi e di zimbelli, successivamente all'8 dicembre e fino al 1° gennaio, eccetto la giornata di venerdì e con l'esclusione della zona faunistica delle Alpi e della zona appenninica lombarda a sud della via Emilia;

5) la caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale, alla migratoria ed a quella non protetta, anteriormente alla terza domenica di settembre, nelle domeniche intercorrenti dall'ultima di agosto alla seconda di settembre comprese, con eccezione della zona faunistica delle Alpi.

Art. 9.

I comitati provinciali della caccia possono limitare o vietare, su conforme parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la caccia in talune zone ed anche per più di una specie di selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e, per la zona faunistica delle Alpi, posteriormente alla penultima domenica di ottobre.

Art. 10.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia pubblicano entro il 1° luglio 1974 il calendario venatorio per l'annata venatoria 1974-75 in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Sono così modificati gli articoli 12, 12-*bis*, 14, 16, 37 e 75 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, ferme restando le sanzioni in essi previste in relazione alle singole materie rispettivamente regolate.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 dicembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1973, n. 56.

Norme per l'esercizio venatorio nella regione Lombardia.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dal 1° gennaio 1974 e per tutta la stagione venatoria 1974-75 l'esercizio della caccia, nel territorio della regione Lombardia, è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

(*Generalità*)

Tutti i titolari di licenza possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Lombardia a parità di diritti e di doveri, compatibilmente con le possibilità faunistiche del territorio, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata, con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

La gestione della caccia controllata è affidata ai comitati provinciali della caccia che si avvalgono della collaborazione delle associazioni venatorie.

Art. 3.

(*Punteggio venatorio*)

Il cacciatore per ogni giornata di caccia può abbattere un solo capo di selvaggina stanziale protetta ad eccezione di starne, pernici bianche e fagiani di cui è consentito l'abbattimento di due capi; durante l'intera stagione può abbattere complessivamente un numero di capi pari a sessana punti, così graduati:

ungulati o gallo cedrone: punti trenta, un capo annuale;

coturnice: punti venti, due capi annuali;

lepre bianca o francolino: punti quindici, tre capi annuali;

gallo forcello o pernice bianca o marmotta: punti dieci, quattro capi annuali;

lepre comune o pernice rossa o starna o colino: punti cinque, sei capi annuali, oppure dodici se consentiti dai comitati provinciali della caccia non aventi territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi.

Oltre i capi indicati dal punteggio precitato, il cacciatore può anche abbattere annualmente non più di quindici fagiani o conigli selvatici.

I comitati provinciali della caccia possono stabilire ulteriori riduzioni per la protezione, anche totale, di una o più delle specie sopra indicate.

Art. 4.

(*Quote per l'esercizio venatorio*)

L'esercizio venatorio è subordinato al possesso di un apposito tesserino predisposto dall'assessorato regionale alla caccia, valido per l'intera Regione e rilasciato dal comitato provinciale della caccia di residenza oppure dall'assessorato regionale alla caccia per i residenti in altre regioni, previo pagamento, su appositi c/c, delle seguenti quote a titolo di partecipazione alle spese di gestione:

a) per ogni forma di caccia alla selvaggina stanziale protetta e non protetta e alla migratoria nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, deve essere versato lo importo di L. 5.000, al competente comitato provinciale della caccia autorizzante l'esercizio venatorio nella provincia di residenza o prescelta;

per la caccia alla migratoria in forma vagante anche nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi e da appostamenti temporanei L. 3.000 da versarsi al comitato provinciale della caccia competente per territorio;

per l'esercizio venatorio da parte di cacciatori non residenti in Lombardia i versamenti previsti ai precedenti punti saranno effettuati alla Regione con l'indicazione della provincia prescelta;

per la caccia da appostamento fisso il titolare deve provvedere al versamento della tassa di concessione regionale, secondo le modalità previste nel successivo art. 8;

per l'esercizio venatorio nelle restanti otto province lombarde integrazione di L. 5.000 da versarsi alla Regione;

b) per la caccia alla selvaggina stanziale protettta, in riserve non ricadenti nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore deve possedere anche apposito permesso giornaliero, rilasciato dal titolare della riserva dietro versamento di L. 2.000 da effettuarsi alla Regione da parte di ogni singolo cacciatore presente, con esclusione del concessionario; per le riserve consorziali aventi più di cinquanta soci la quota è ridotta a lire 500.

Gli importi riscossi dalla Regione per i titoli in premessa vengono redistribuiti fra i comitati provinciali della caccia secondo le seguenti percentuali:

C.P.C. di Pavia	=	20 %
C.P.C. di Cremona	=	18 %
C.P.C. di Mantova	=	18 %
C.P.C. di Como	=	13 %
C.P.C. di Varese	=	12 %
C.P.C. di Milano	=	7 %
C.P.C. di Bergamo	=	7 %
C.P.C. di Brescia	=	3 %
C.P.C. di Sondrio	=	2 %

c) per l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta o non protetta ed alla migratoria anche in territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, deve essere versato l'importo di L. 15.000 al comitato provinciale della caccia di residenza (od a quello prescelto per i cacciatori ivi non residenti) per l'accesso ad ogni singola riserva alpina o settore mandamentale. Tale quota è soggetta ad una integrazione sino al massimo di L. 10.000 per l'accesso ad altra riserva alpina o settore mandamentale e con un massimo di L. 40.000 per ogni singola provincia, quante che siano le riserve alpine o settori mandamentali a cui si concede l'accesso;

per l'esercizio venatorio in una riserva alpina o settore mandamentale delle province lombarde diverse da quella per cui si e pagata la quota iniziale, deve essere versato l'importo integrativo di L. 15.000 alla Regione;

d) per la caccia alla selvaggina stanziale protetta, per riserve private site in zona faunistica delle Alpi, è necessario il permesso giornaliero ed è dovuta la somma di cui alla precedente lettera *b*).

Gli importi riscossi dalla Regione per i titoli *c*) e *d*) vengono restituiti ai comitati provinciali della caccia in rapporto all'importanza faunistica delle cinque provincie aventi territorio compreso in zona Alpi.

Art. 5.

(*Destinazione proventi e rifusione danni agricoltura*)

Gli importi introitati dai comitati provinciali della caccia devono essere destinati alle spese di ripopolamento e di vigilanza.

Viene istituito presso l'assessorato regionale alla caccia, previo prelievo del 20 % delle quote regionali previste dal precedente art. 4, un apposito fondo da destinarsi al risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina all'agricoltura e da erogarsi d'intesa con l'assessorato regionale all'agricoltura.

I fondi non utilizzati, vengono destinati al finanziamento di attività tecniche specifiche ed in particolare dei ripopolamenti, secondo appositi programmi annuali predisposti dalle associazioni venatorie e approvati dall'assessorato regionale alla caccia.

Art. 6.

(*Zona Alpi*)

a) Il territorio faunistico delle Alpi è considerato zona faunistica a sè stante ed è sottoposto a regime riservistico particolare.

Esso comprende territori delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e Varese.

b) Tutti i titolari di licenza possono praticare l'esercizio venatorio a parità di diritti e di doveri, compatibilmente alle possibilità faunistiche che saranno determinate dal comitato provinciale della caccia tenuto anche conto del numero dei cacciatori locali, con l'osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle emanate dagli stessi comitati provinciali della caccia in conformità della legge regionale disciplinante il calendario venatorio.

c) Con provvedimento dei rispettivi comitati provinciali della caccia possono inoltre essere disposte due distinte forme di caccia, fermo restando il divieto dell'uso del fucile automatico previsto dall'art. 14 del testo unico:

1) caccia in forma vagante e con fucile a canna rigata e palla unica agli ungulati e senza l'uso del cane segugio. Per la caccia al capriolo ed al cervo può essere consentito lo uso del fucile a canna liscia con munizione a palla unica nelle zone determinate dai comitati provinciali della caccia. Per la caccia alla lepre non possono essere usati cani che inseguono gli ungulati;

2) caccia con fucile a canna liscia e munizione spezzata con o senza l'uso del cane, per la caccia all'altra selvaggina stanziale, protetta e non protetta, ed alla migratoria.

d) La caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita nei periodi stabiliti dalla legge regionale disciplinante il calendario venatorio. Per la caccia agli ungulati i comitati provinciali della caccia possono prevedere piani di abbattimento, cacce di selezione in conformità dell'art. 30 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche e devono disporre l'accompagnamento del cacciatore con persona autorizzata dai comitati provinciali della caccia medesimi.

L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, da appostamenti fissi o vagante col cane, si svolge nei termini idicati dalla sopraccitata legge regionale.

e) I comitati provinciali della caccia possono limitare, fermo restando il divieto di ogni tipo di appostamento temporaneo, la caccia da appostamento solo a quelli fissi al di sopra di mille metri di altitudine e consentire anche, in determinate località espressamente indicate, la caccia alla migratoria in forma vagante senza l'uso del cane, e con l'uso del cane alla beccaccia, negli altri giorni della settimana nel periodo compreso tra il primo ottobre e la seconda domenica di novembre, con esclusione del venerdì.

f) Per l'esercizio venatorio in ciascuna provincia alpina, i comitati provinciali della caccia competenti provvederanno a rilasciare ai richiedenti, compatibilmente con le possibilità faunistiche della zona e tenuto conto dei piani di abbattimento e di selezione all'uopo stabiliti, una speciale autorizzazione nella quale saranno riportate le disposizioni particolari vigenti in quella provincia.

L'autorizzazione anzidetta costituirà parte integrante del tesserino regionale.

Art. 7.

(*Zone di rifugio*)

I comitati provinciali della caccia, con proprie deliberazioni rese esecutive dal presidente entro il 1° luglio 1974, previo consenso del conduttore dei terreni, determinano le apposite zone di rifugio e di ripopolamento per la riproduzione e la cattura di selvaggina, la cui superficie totale non deve essere inferiore al 20 %, del territorio provinciale utile all'esercizio della caccia, ivi comprese le oasi costituite ai sensi degli articoli 23 e 67-*bis* del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, e le zone di ripopolamento costituite ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

La durata di dette zone di rifugio è fissata in cinque anni durante i quali è vietata ogni forma di caccia ed è consentita soltanto la cattura di selvaggina stanziale da parte dei comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Eventuali danni alle colture agricole vengono liquidati dal competente comitato provinciale della caccia su conforme perizia redatta dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento della perizia medesima.

I comitati provinciali della caccia erogano agli imprenditori conduttori dei terreni inclusi nelle zone sopra indicate, contributi in denaro da rapportarsi al numero dei capi catturati nelle zone predette.

Art. 8.

(*Appostamenti di caccia*)

Con riferimento all'art. 3 della legge regionale disciplinante il calendario venatorio sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura o altra materia (metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite, tela, frasche ecc.) con o senza tabelle perimetrali e comunque approntati per più di una giornata di caccia e quindi con preparazione di sito anche con l'uso di richiami vivi e di zimbelli.

Parimenti sono da considerarsi appostamenti fissi di caccia, le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

Entro il raggio di duecento metri dalla zona di rispetto dell'appostamento fisso delimitato da tabelle perimetrali, può essere impiantato un solo capanno sussidiario oltre a quello principale.

Tutti i predetti appostamenti sono soggetti al consenso scritto da parte del conduttore del terreno ed alla denuncia al competente comitato provinciale della caccia il quale provvede poi al rilascio del tesserino autorizzativo annuale entro venti giorni dalla presentazione della domanda. Detto tesserino è strettamente personale, ed il titolare dello stesso non può richiederne contemporaneamente altri, nella provincia di residenza.

Il comitato provinciale della caccia dovrà accertare i requisiti prescritti per gli appostamenti fissi ed iscriverli in un apposito elenco con la descrizione sommaria delle località di ubicazione dei medesimi.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Per ogni appostamento, con esclusione dei temporanei, il titolare deve versare l'apposita tassa di concessione regionale di L. 10.000, che lo legittima ad esercitare tale forma di caccia, in modo esclusivo fino al primo ottobre e, successivamente al primo ottobre, anche la caccia alla selvaggina migratoria, a quella protetta in forma vagante in tutto il territorio provinciale nonchè alla selvaggina stanziale al di fuori della zona faunistica delle Alpi.

I proventi di detta tassa regionale affluiscono in un apposito fondo da destinarsi alla vigilanza regionale.

Art. 9.

(*Riserve di caccia*)

Le riserve di caccia sono assoggettate al rispetto delle norme contenute nella presente legge, con esclusione delle limitazioni nel numero di capi da abbattere.

Art. 10.

(*Caccia sulla neve*)

E' vietata qualsiasi forma di caccia quando il terreno è anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi e per la caccia ai palmipedi e trampolieri nelle paludi, stagni, stoppie di riso, laghi e corsi di fiumi sino a venticinque metri dalla battigia e per la caccia da appostamenti fissi alla cesena, al tordo sassello e allo storno.

Art. 11.

(*Sanzioni*)

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della legge regionale disciplinante il calendario venatorio e della presente legge è punito nei modi previsti dal vigente testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

Inoltre si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative da parte dei comitati provinciali della caccia competenti per territorio:

a) preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio, sia nella provincia di residenza che in tutte le altre province della Lombardia, da una a tre stagioni venatorie secondo le seguenti gradualità infrazionali:

1) preclusione per una annata venatoria:

danni arrecati all'agricoltura di cui all'art. 30 del testo unico;

mancata segnalazione sul tesserino dei capi di selvaggina stanziale abbattuta;

attraversamento delle zone, ove la caccia è vietata, in attitudine di caccia;

violazione ai periodi di caccia permessi ed alle disposizioni di calendari venatori;

percorso di andata e ritorno dagli appostamenti alla migratoria col fucile fuori fodero e comunque non smontato;

2) preclusione per due annate venatorie:

uccisione e cattura di selvaggina stanziale protetta in modo assoluto;

attitudine di caccia a rastrello, compresa la battuta alla lepre con cani da seguito, effettuata in soprannumero;

esercizio venatorio nelle zone ove la caccia è vietata;

uccisione di selvaggina stanziale protetta oltre il numero stabilito dal presente regolamento;

fuori uscita costretta di selvaggina stanziale da zone di divieto ad opera di chiunque;

uso della spingarda o della munizione spezzata o della carabina calibro 22;

3) preclusione per tre annate venatorie:

caccia su terreni anche parzialmente coperti di neve;

caccia notturna, anche con fonti luminose, o comunque negli orari e nei luoghi non consentiti;

uccisione di stambecchi, mufloni, di femmine di cervi, caprioli e daini e della femmina del camoscio accompagnata dal piccolo;

porto d'armi cariche a bordo di autoveicoli;

caccia senza tesserino di autorizzazione;

uso di particolari pasture negli appostamenti a palmipedi e trampolieri ad eccezione dei richiami vivi e degli « stampi ».

Il comitato provinciale della caccia competente, entro trenta giorni dalla contestazione, o dalla comunicazione di cui al primo comma dell'art. 72 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, dovrà comunicare le decisioni sulla sospensione del tesserino al contravventore e segnalare il nominativo a tutti i comitati provinciali della caccia lombardi, ed all'assessorato regionale alla caccia perchè ne prendano nota sull'apposito schedario da istituirsi a cura dei medesimi per i contravventori alle norme disciplinanti l'esercizio venatorio;

b) per ogni capo di selvaggina abbattuto abusivamente, anche per errore, il contravventore è tenuto alla rifusione dei danni provocati alla selvaggina in genere, mediante versamento di una somma da stabilirsi a cura del comitato provinciale della caccia entro i seguenti massimi:

fagiano, starna e pernici: L. 20.000;
lepre comune: L. 50.000;
coturnice, tetraonidi, lepre bianca: L. 70.000;
ungulati: L. 300.000.

Chi esercita la caccia senza aver effettuato il pagamento delle quote indicate nel precedente art. 4, sarà tenuto a versare una somma doppia di quella dovuta.

Dette somme debbono essere destinate all'acquisto di capi di selvaggina in sostituzione di quelli abusivamente uccisi. La mancata rifusione economica del danno dà luogo a procedimento giudiziario.

Art. 12.

(*Ricorsi*)

Avverso le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia irroganti le predette sanzioni è ammesso il ricorso al presidente della giunta regionale.

Art. 13.

(*Indagine conoscitiva*)

I comitati provinciali della caccia al termine di ogni stagione e comunque non oltre il 30 aprile forniranno all'assessorato regionale alla caccia, su questionario predisposto dallo stesso, dati statistici e valutazioni di merito sull'andamento dell'esercizio venatorio.

Art. 14.

Sono così modificati gli articoli 12-*bis*, 14, 16 e 67 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche, ferme restando le sanzioni in essi previste in relazione alle singole materie rispettivamente regolate.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 dicembre 1973

BASSETTI

(13937)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740230)